



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 15/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 ottobre 2012, n. 238

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 12 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. della "Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio" - Autorità procedente: Comune di Massafra (TA).

L'anno 2012 addì 23 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 11495 del 12.04.2012, acquisita al prot. n. 3336 del 24.04.2012 di questo Servizio, il Comune di Massafra presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio"; tale istanza recava in allegato la seguente documentazione, su supporto cartaceo:

- Rapporto ambientale preliminare;
- Valutazione di Incidenza;
- Tav. 1 - inquadramento territoriale su rilievo aerofotogrammetrico e stralcio catastale;
- Tav. 1a - Inquadramento territoriale sul Programma di fabbricazione;
- Tav. 2 - (Rev 1) Planovolumetrico;
- Tav. 3 - (Rev. 3) Sovrapposizione planovolumetrico su variante Piano di zona DPGR 1897 del 27.07.1977;
- Tav. 4 - (Rev. 2) Aree standard;
- N. 1 copia CD - ROM;
- questo Ufficio con nota prot. n. 4133 del 22.05.2012, avendo rilevato che la variante in oggetto risultava già approvata ai sensi dell'art. 8 della Legge 167/62 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.07.2010, e che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma [...] Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione", segnalava al Comune di Massafra di non poter procedere alla verifica di assoggettabilità con valutazione di incidenza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Venivano rilevati inoltre alcuni aspetti relativi alla valutazione di incidenza di cui si riferisce dettagliatamente nella presente (paragrafo 4 relativo alla valutazione di incidenza);
- il Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione urbanistica e ambiente del Comune di Massafra, con nota prot. n. 17209 del 7.06.2012 acquisita al prot. n. 5416 del 5.07.2012 di questo Servizio dichiarava che "questo Ente con proprio atto n. 118 del 23.5.2012, ai sensi dell'art. 21 quater - legge 241/90, ha sospeso gli

effetti della delibera di C.C. n. 58 del 27.07.2010 [...] ne consegue che il provvedimento definitivo dell'Amministrazione comunale farà seguito alla conclusione della regolare procedura di verifica di assoggettabilità con valutazione di incidenza prevista dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”;

- facendo seguito a quest'ultima nota del Comune di Massafra, questo Ufficio, con nota prot. n. 5719 del 13.07.2012, avviava la consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione paesaggistica, Ufficio parchi e tutela della biodiversità), Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Foreste;

- Provincia di Taranto - Settore Ecologia ed Ambiente; Servizio Valutazione di Incidenza ambientale, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio;

- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Taranto;

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

- Autorità di Bacino della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

- Corpo forestale dello Stato, Comando provinciale di Taranto;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 9885 del 6.08.2012 acquisita al prot. n. 6857 del 31.08.2012 di questo Servizio, comunicava che “dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non sono emerse problematiche riferite al PAI”;

- con nota prot. n. 6454 del 2.04.2012 acquisita al prot. n. 6879 del 31.08.2012 del Servizio Ecologia, il Corpo forestale dello Stato così riscontrava la richiesta di consultazione dei Soggetti con competenza ambientale: “[...] in mancanza di specifiche competenze nell'ambito di procedimenti amministrativi di tal tipo, questo Comando non può esprimere alcun parere in proposito.”;

- facendo seguito all'incontro del 21.09.2012 tenutosi presso gli Uffici del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Massafra con nota del 25.09.2012, acquisita al prot. n. 8027 dell'8.10.2012 del Servizio Ecologia, trasmetteva la “Scheda tecnica riportante i dati urbanistici del programma costruttivo previsto con note esplicative”, la Tavola Rev 4 “Sovrapposizione del Piano su ortofoto” e la Copia del Decreto Ministeriale del 2.8.1977 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra”;

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Massafra;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- la variante al Piano di Lottizzazione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS “Area delle Gravine” IT 9130007); ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia “Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica” (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza;

- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di

settore e loro varianti” è il Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis della l.r. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii.;

- l’Ente preposto all’approvazione definitiva della variante al Piano è il Comune di Massafra ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 27 della l.r. 31.05.1980 n. 56 e dell’art. 5 comma 13 lettera b del Decreto Legge 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011;

preso atto che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27.07.2010 il Comune di Massafra ha approvato la Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio;

- con nota prot. n. 17209 del 7.06.2012 il Dirigente della 5^ Ripartizione urbanistica del Comune di Massafra ha dichiarato che “questo Ente con proprio atto n. 118 del 23.5.2012, ai sensi dell’art. 21 quater - legge 241/90, ha sospeso gli effetti della delibera di C.C. n. 58 del 27.07.2010 [...] ne consegue che il provvedimento definitivo dell’Amministrazione comunale farà seguito alla conclusione della regolare procedura di verifica di assoggettabilità con valutazione di incidenza prevista dall’art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”;

sarà comunque necessario che, all’esito del presente procedimento, l’Ente preposto all’approvazione della variante al Piano provveda, con apposita deliberazione, ad apportare le eventuali opportune revisioni ed ad adeguare il piano alle prescrizioni.

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione di incidenza della variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra.

- Oggetto del presente provvedimento è la variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra (TA), così come trasmessa dal medesimo Comune con nota prot. n. 11495 del 24.04.2012, acquisita al prot. n. 3336 del 24.04.2012 del Servizio Ecologia.

- La lettura del “Rapporto ambientale preliminare” consente di rilevare che il Piano di zona 167 - 2° comprensorio è stato approvato con DPGR n. 1897 del 27.07.1977 (pag. 10). Nell’area vi sono alcuni fabbricati realizzati in sua vigenza (pag 14 “Rapporto Ambientale Preliminare”): nella documentazione prodotta a corredo dell’istanza si dichiara che essi sono stati realizzati in data antecedente al 2009, anno di adozione della variante al Piano di lottizzazione (paragrafo “Standard urbanistici e volumi realizzabili” dell’elaborato “Valutazione di incidenza per vincoli SIC e ZPS”) approvata con Delibera n. 58 del 27.07.2010 e di cui, come sopra riportato, con atto n. 118 del 23.05.2012 ai sensi dell’art. 21 quater legge 241/90, è stata sospesa l’efficacia. Nella relazione appena citata si indica inoltre che in previsione vi sono 16 edifici, identificati con i numeri di lotto: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 32, 33 e 35 (Volumi previsti ex CC n. 94/09 indicati nella Tavola 2 (Rev. 1) “Planovolumetrico”). Le aree libere rimanenti comprese nel Piano depurate dagli standard (pari a 42.166 m<sup>2</sup>) sono state poi considerate come lotti autonomi e come tali, numerati da 1 a 25, aggiungendo ad ogni numero la lettera a. Le localizzazioni dei fabbricati sono individuate nella Tavola 2 (Rev. 1) “Planovolumetrico”.

- I parametri urbanistici che la caratterizzano sono i seguenti:

- indice di fabbricabilità territoriale = 2 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> (pag. 12 “Rapporto ambientale preliminare”);

- previsione di n. 25 lotti fondiari (pag. 14 “Rapporto ambientale preliminare”);

- superficie dell’ambito coinvolto = circa 13,5 Ha (pag. 19 “Rapporto ambientale preliminare”);

- superficie esistente e/o prevista destinata a standard = 42.166,00 m<sup>2</sup> (pag. 14 “Rapporto ambientale preliminare”);

- volume esistente = 94.809,18 m<sup>3</sup>;
- volume da realizzare = 135.465,56 m<sup>3</sup>;
- abitanti insediati = 948;
- abitanti da insediare = 1.355;
- aree a verde = 32.813,00 m<sup>2</sup>;
- La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.
- I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

## 2. Caratteristiche delle aree interessate dalla variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra.

- L'area cui si riferisce la variante è posta nella porzione settentrionale dell'abitato di Massafra, lambita ad ovest dalla strada statale 581 e ricadente in una zona semi-periferica, già quasi completamente urbanizzata e servita da viabilità e da alcune opere di urbanizzazione secondarie (pag. 10 "Rapporto ambientale preliminare"). Più nel dettaglio, come si evince dalla lettura della Tavola 1a "Inquadramento territoriale del Programma di fabbricazione", essa è collocata a nord e ad est del 2° comprensorio.
- Per quel che riguarda l'uso del suolo, l'osservazione delle ortofoto CGR 2005, sit Regione Puglia 2006 e 2010 consente di rilevare la presenza di una diffusa urbanizzazione, ma anche di zone naturali ed agricole: nel "Rapporto ambientale preliminare" si segnala che nell'area di pertinenza del 2° comprensorio sono stati realizzati n. 14 edifici, in virtù di concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione comunale in vigenza del Piano (come approvato con DPGR n. 1897/1977), e che risultano presenti altresì n. 3 edifici di edilizia sovvenzionata con destinazione per le categorie protette, n. 1 edificio scolastico comprensivo (scuola materna e scuola elementare) e n. 1 edificio destinato ad attività commerciale rionale (pag. 14). Sono inoltre presenti aree naturali a nord e, nella porzione orientale, una serie di ulivi.
- Dall'osservazione delle ortofoto è possibile distinguere il tracciato di un elettrodotto in alta tensione transitante in direzione parallela al limite nord del Comparto in oggetto che risulta quindi tagliato in due porzioni.
- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- ricade in ambito territoriale esteso di tipo D del PUTT/p pertanto necessita, se non esplicitamente escluso dalla normativa vigente, del parere paesaggistico. A tal proposito alla pag. 11 del "Rapporto Ambientale Preliminare" si dichiara che si tratta di un'area ricadente nei territori costruiti, tuttavia occorre rilevare che nell'ambito della consultazione non è pervenuto il contributo del competente Servizio regionale all'Assetto del Territorio;
- ricade all'interno di un'area a vincolo ex lege 1497/39 ed è interessata dalla presenza di un Decreto Galasso. A tal proposito, con nota del 25.09.2012 acquisita al prot. n 8027 dell'8.10.2012 del Servizio Ecologia, il Comune di Massafra ha trasmesso il Decreto Ministeriale 2.08.1977 "dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Massafra" nel quale si afferma che "[...] è esclusa dal vincolo la relativa zona all'area di espansione e di ampliamento dell'abitato di Massafra prevista dal

vigente programma di fabbricazione”. Risulta necessario acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; si segnala che la variante interessa direttamente un’area classificata, nella proposta di PPTR approvata con DGR n. 1 del 11.01.2010, come “boschi e macchie”, pertanto tutelata ex lege o art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 - lettera “g”;

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:

- come già rilevato, interessa una zona a vegetazione naturale classificata a “bosco e macchia” nel quadro conoscitivo del PPTR;
- ricade interamente nel SIC - ZPS “Area delle Gravine” (IT9130007), dotato di Piano di gestione approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009, e nell’IBA 139 “Gravine”, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, di cui si riferisce al paragrafo 4 della presente;

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l’area di intervento:

- alla pag. 2 dell’elaborato “Valutazione di incidenza per vincoli SIC e ZPS” si dichiara che “Insiste il vincolo PAI in area marginale del comparto (lato Sud-Est) non interessato da alcun intervento edilizio”; l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 9885 del 6.08.2012, ha comunicato che “dall’analisi del Rapporto ambientale preliminare non sono emerse problematiche riferite al PAI”;

In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento:

- rientra in zone perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque e nello specifico in aree soggette a tutela quali-quantitativa.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Massafra è dotato di impianto di depurazione, avente come recapito finale il Canale A.S.I., classificato come corpo idrico superficiale non significativo, e che, dai dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle misure”), risulta dimensionato per 31.070 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 41.458 Abitanti equivalenti; sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009) è previsto un ampliamento/adeguamento/riuso di tale impianto;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il Comune di Massafra, ha una percentuale di RD per l’anno 2011 pari a 18,569%, a fronte di una percentuale di 15,602% nel 2010;
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Massafra è classificato come zona di mantenimento D (“comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell’aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo”), in cui applicare misure per l’edilizia finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra.

La variante in questione, rispetto all’originario Piano di zona 167 - 2° comprensorio, determina un incremento del consumo di suolo nella parte settentrionale ed orientale del comprensorio, con la realizzazione di ulteriori lotti (da 1a a 25a), in cui andrà ad insediarsi una popolazione pari a 1.355 abitanti con un incremento del consumo idrico e di produzione di acque reflue e di rifiuti; alcuni di tali lotti interesseranno aree naturali (di ciò si riferisce diffusamente nel successivo punto che riguarda la valutazione di incidenza) e, soprattutto nella porzione orientale, numerosi ulivi che saranno in parte espantati per la realizzazione delle opere previste dalla variante in oggetto. Circa il numero di esemplari

da espianare nulla si riferisce, ma nell'elaborato "Scheda tecnica riportante i dati urbanistici del programma costruttivo previsto con note esplicative", di cui alla nota acquisita al prot. n. 8027 dell'8.10.2012 di questo Servizio, si dichiara che l'impianto di Ulivi esistente non riveste le caratteristiche di tutela di cui alla l.r. 14/2007.

Ulteriore elemento saliente è la presenza del tracciato dell'elettrodotto ad alta tensione, la cui localizzazione inevitabilmente interferisce con la variante. Nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza non sono stati approfonditi gli impatti e le interazioni di tale linea con i fabbricati da realizzare e con l'intero Comprensorio 2: in effetti, al di là del necessario rispetto della normativa vigente in merito - l. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); DPCM 8 luglio 2003, in relazione ai limiti di esposizione del campo elettrico e del campo magnetico e in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualità del campo magnetico; Decreto 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti -, appare poco appropriata la compresenza della suddetta linea elettrica e dell'edificato previsto dalla variante al PdZ e ciò comporta la necessità di porre in essere soluzioni che consentano il superamento di tale problematica.

4. Valutazione di incidenza della variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra.

L'istanza in oggetto ricade nel SIC - ZPS "Area delle Gravine" (IT9130007) dotato di Piano di gestione, approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009 (pubblicata sul BURP n. 5 dell'11.01.2010). L'osservazione contestuale della cartografia che correde tale Piano di Gestione e delle ortofoto digitali riferite a diversi periodi (AIMA 1997, AGEA 2002, CGR 2000 e 2005, sit Regione Puglia 2006 e 2010) ci mostra che sono state poste in essere nel corso del tempo trasformazioni antropiche che hanno prodotto una generale urbanizzazione, ma che continua a permanere anche un lembo di bosco misto di latifoglie a nord (che la Tavola 5.9 "Carta degli habitat - versante orientale Settore n. 7" del Piano di gestione del SIC-ZPS "Area delle Gravine" IT 9130007 individua come habitat 9540 "Pinete mediterranee di pini esogeni endemici" e che è segnalato anche nel quadro conoscitivo del PPTR): la lettura della Tavola Rev 4 "Sovrapposizione Piano di zona su ortofoto" consente di rilevare che i fabbricati 16a, 17a, 18a, 23a, 24a, 25a e le aree a standard a sud di essi si sovrappongono con tale bosco misto di latifoglie e con le aree ad essi limitrofe e ecologicamente connesse. Le restanti porzioni di territorio risultano interessate da incolto e da ulivi.

Occorre rammentare che l'area in oggetto è stata individuata come zona B41 dal Piano Regolatore Generale del Comune di Massafra (risultato non approvato dalla Regione Puglia con DGR. n. 2135 del 11/12/2007): in merito (nota prot. n. 12252 del 18.10.2006 del Settore Ecologia) l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità così si è espresso: "[...] Le zone omogenee di tipo B (B1, B3, B41, B4B, B42, B5, B6, B7) sono quasi totalmente confermate con la sola eccezione della zona B42 nella quale sono vietate le nuove costruzioni e delle zone B7 e B3 prospicienti la Gravina della Madonna della Scala che mantengono le tipizzazioni di Piano ma con la prescrizione che qualunque intervento di trasformazione sia realizzato ad una distanza pari a 150 mt. dal ciglio della Gravina".

Alla luce di quanto sopra, visti il DPR 357/97 e ss.m.ii., la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e la DGR 304/2006 e considerati gli atti dell'Ufficio, ai fini della sola valutazione d'incidenza e considerando gli impatti su habitat e specie d'interesse comunitario, si esprime parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni:

- i fabbricati 16a, 17a, 18a, 19a, 22a, 23a, 24a, 25a e le aree a standard a sud di essi, che risultano previsti là dove è ora presente il bosco misto di latifoglie e le aree limitrofe ad esso funzionalmente connesse (vedi Tavola 5.9. del Piano di Gestione), non compatibili con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie, siano opportunamente delocalizzati in maniera tale da non interferire con tale bosco, che deve essere lasciato integro, e con la predetta area connessa. In quest'ultima interessata da incolto, da

sottrarre all'edificazione futura e da restituire al soggetto pubblico quale miglior garante del bene collettivo, dovrà essere prevista un'area a verde, con connotazione preferibilmente di parco urbano. Il progetto di tale area a verde, contenente anche le modalità di gestione e di monitoraggio, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio scrivente prima dell'approvazione della variante. Si verifichi inoltre, con il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici la necessità di rispettare quanto previsto dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/p relativamente all'area annessa.

E' necessario precisare che, relativamente all'edificato già realizzato e alle relative urbanizzazioni, per cui non risultano attivate procedure di valutazione di incidenza presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, questo Ufficio nella nota prot. n. 4133 del 22.05.2012 così scriveva "per i n. 14 edifici in linea già costruiti in virtù di concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione comunale conformemente alle indicazioni del Piano di zona vigente ed in anni precedenti al 2009 (anno di adozione della variante al Piano di zona 167) [...] n. 3 edifici di edilizia sovvenzionata con destinazione per le categorie protette, n. 1 edificio scolastico comprensivo (scuola materna e scuola elementare) e n. 1 edificio destinato ad attività commerciale rionale, tutti realizzati in anni antecedenti il 2009" (indicati nel paragrafo "Standard urbanistici e volumi realizzabili" dell'elaborato "Valutazione di incidenza per vincoli SIC e ZPS"), qualora autorizzati in vigore del DPR 357/97 e ss.mm.ii. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e privi di Valutazione di incidenza si rammenta quanto definito dalla sentenza del 9.3.2011 n. 9308 della Corte di Cassazione penale sezione III secondo la quale, a conferma di altre espressioni affini anche comunitarie, 'deve escludersi [...] proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere vanificherebbe lo scopo della particolare procedura che [...] è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali [...] e quello di sviluppo del territorio".

Pertanto si sottolinea che la presente valutazione di incidenza si riferisce unicamente alla variante in oggetto: per quanto già realizzato, qualora privo della valutazione di incidenza pur in vigore del suo obbligo, si ribadisce nuovamente quanto appena citato, tratto dalla nota prot. n. 4133 del 22.05.2012 di questo Servizio, reiterando l'invito all'Amministrazione comunale a porre in essere gli adempimenti di competenza.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del piano / programma.

- prima dell'approvazione della variante al Piano sia prodotta una relazione contenente un censimento dettagliato, asseverato ai sensi del DPR 445/2000 da un tecnico competente abilitato (agronomo, forestale, ecc.) e conforme alla vigente regolamentazione regionale, di tutti i soggetti arborei presenti nell'area d'intervento, ai fini della determinazione dell'eventuale carattere di monumentalità ai sensi della l.r. 14/2007; in tale relazione sia altresì indicato il numero di esemplari che interferiscono con il progetto.

Tale elaborato prima dell'approvazione va inviato alla "Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali" di cui alla l.r. 14/2007 che valuterà in merito;

- per le aree a verde siano salvaguardate le alberature di pregio eventualmente esistenti, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003), e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;
- si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione e alla propagazione degli incendi, in particolare nelle aree più a ridosso di aree incolte o boscate, e si preveda l'accesso dei mezzi di soccorso e l'allaccio alla rete idrica, in ogni caso si verifichi l'applicazione della normativa di riferimento in tema di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
- prima dell'approvazione della variante in oggetto si stipolino gli accordi necessari al fine di procedere con l'interramento, nell'area di pertinenza del Piano di zona 167 - 2° Comparto, della linea elettrica aerea ad alta tensione transitante nella zona. Ciò attraverso il supporto di ARPA Puglia. L'interramento, da effettuare nel rispetto della norme vigenti in merito, dovrà avvenire in maniera tale da non interessare né produrre alcuna forma di danneggiamento al bosco misto di latifoglie presente nel limite nord del comparto e in modo da garantire la salute e la sicurezza pubblica;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
- se esistenti siano salvaguardati e valorizzati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (paggiare, muretti a secco, etc.), anche secondo le indicazioni dell'Allegato A alla DGR n., 1554/2010, assumendoli (laddove possibile) a modello per le sistemazioni delle aree esterne;
- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del Piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato di Massafra;
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali dei conduttori;
- per quel che riguarda l'impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto siano caratterizzate al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);
- per i parcheggi, pubblici e privati, si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
  - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
  - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
  - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di



cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

- si favorisca la mobilità lenta (ciclabile e pedonale) per gli spostamenti all'interno dell'area di intervento e verso il centro urbano (es. prevedere percorsi pedonali, ciclabili o promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità);

- per le fasi di cantiere:

- si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

- per evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

- Prima dell'approvazione sia acquisito il parere del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.

- Si rispettino le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d'Incidenza come sopra riportato.

- Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

- Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, secondo alinea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Massafra, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque;

- si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui del Piano in esame e di tutti quelli in fase di realizzazione o di immediata previsione

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano e all'interno del nuovo insediamento (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza della Variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio, e non costituisce provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione d'Incidenza del Piano di zona 167 - 2° comprensorio;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche

successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il direttore dell'area organizzazione e riforma dell'amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente del Servizio Ecologia,

## DETERMINA

- di escludere la variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio - Autorità procedente: Comune di Massafra, così come trasmessa con nota prot. n. 11495 del 12.04.2012 acquisita al prot. n. 3336 del 24.04.2012 del Servizio Ecologia, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente - Comune di Massafra;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio regionale Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio parchi e tutela della biodiversità, Ufficio attuazione paesaggistica), ARPA Puglia, Provincia di Taranto (Settore Ecologia e Ambiente - Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale), Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente vicario dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli